



COMUNE DI ALI TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N. 04 del 28.03.2018

OGGETTO: Approvazione Determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2018

L'anno duemiladiciotto, addì veinove del mese di Marzo alle ore 18:30 in Ali Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, così composto:

| CONSIGLIERI | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | Pres. | Ass. |
|---------------------|-------|------|------------------|-------|------|
| GRASSO LORENZO | ✓ | | MELATO CARMELO | ✓ | |
| MANGANARO AGATA | ✓ | | TRINGALI LAURA | | ✓ |
| DI BLASI AGATA | ✓ | | FALCONE RICCARDO | ✓ | |
| CICALA RITA | ✓ | | CASSISI GIOVANNI | ✓ | |
| VITTIGLIO TERESA | ✓ | | ROMEO ROBERTO | ✓ | |
| STERRANTINO SANTINA | | ✓ | | | |

Assenti: STERRANTINO S., TRINGALI L.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. LORENZO GRASSO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune SON. MARIO PUGLISI.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. 6 favorevoli e N. 3 ~~contrari~~ ^{ASTENUTI}, espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO con voti N. 6 favorevoli e N. 3 ~~contrari~~ ^{ASTENUTI}.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Prot. n. 2197

Il Proponente Vice Sindaco Caminiti Pietro

OGGETTO: Approvazione Determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2018

PREMESSO CHE:

- L'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- La lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- L'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Con Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31/03/2017;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- Le tariffe vigenti per il servizio idrico integrato, approvate dal Comune, applicate e riscosse sono state finora determinate nel rispetto dei criteri a suo tempo fissati dal CIPE;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" ;

VISTI:

- La comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:
 - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente;
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
- La Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

1. “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;
2. “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;

-L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

-L'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- L'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;

- L'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- L'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;

- L'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

1. “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
2. “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
3. “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);

-L'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- L'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce

le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;

-L'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2.

PRESO ATTO che la tariffa viene determinata in due parti:

- **Tariffa fissa** determinata dai costi sostenuti indipendentemente dalla quantità di acqua erogata, pari al 20% pari ad €102.456,52;
- **Tariffa variabile** determinata dai costi che dipendono dalla quantità di acqua erogata pari all'80% pari ad €409.826,08 ;
- **Sono così determinate:**

Utenze Domestiche

Canone Fisso

- Acquedotto 36,2931
- Fognatura 7,0618
- Depurazione 9,0159

-

TARIFFA

- fino a 30 mc 0,3499
- da 31 a 100 0,8747
- da 101 1,2246
- Fognatura mc 0,1756
- Depurazione mc 0,2242

Utenze non domestiche commerciali- edilizie

Tariffa fisso 20% consumi 80%

Canone Fisso

- Acquedotto 61,4415
- Fognatura 14,8959
- Depurazione 19,0176

TARIFFA

- fino a 0 mc 1,4279
- da 201 mc 1,6218
- Fognatura mc 0,1833
- Depurazione mc 0,2340

Utenze non domestiche no fognature e depurazione

Tariffa fisso 20% consumi 80%

Canone Fisso

- Acquedotto 72,2841
- Fognatura --
- Depurazione --

TARIFFA

- fino a 0 mc 1,9556
- da 201 mc 2,1495
- Fognatura --
- Depurazione --

RITENUTO

pertanto necessario approvare le tariffe per l'esercizio 2018 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità AEEGSI.

ESAMINATA la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

- DI DETERMINARE le tariffe per il S.I.I con effetto dal 1° gennaio 2018” come segue:

Tariffa fisso 20% consumi 80%

Utenze Domestiche**Canone Fisso**

- Acquedotto 36,2931
- Fognatura 7,0618
- Depurazione 9,0159
-

TARIFFA

- fino a 30 mc 0,3499
- da 31 a 200 0,8747
- da 201 1,2246
- Fognatura mc 0,1756
- Depurazione mc 0,2242

Utenze non domestiche commerciali- edilizie

Tariffa fisso 20% consumi 80%

Canone Fisso

- Acquedotto 61,4415
- Fognatura 14,8959
- Depurazione 19,0176

TARIFFA

- fino a 0 mc 1,4279
- da 201 mc 1,6218
- Fognatura mc 0,1833
- Depurazione mc 0,2340

Utenze non domestiche zootecniche

Tariffa fisso 20% consumi 80%

Canone Fisso

- Acquedotto 72,2841
- Fognatura --
- Depurazione --

TARIFFA

- fino a 0 mc 1,9556
- da 201 mc 2,1495
- Fognatura --
- Depurazione --


DI DAREA ATTO CHE:

1. Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
2. Le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad IVA nella misura vigente.


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Il Responsabile Area Finanziaria

(D.ssa Rosa Puliatti)



Il Proponente
(Camino Pisto)



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

Ali Terme, 21-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 21-03-2018

IL RAGIONIERE COMUNALE

(D.ssa Rosa Puliatti)





COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO : PARRE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO – APPROVAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018

LA SOTTOSCRITTA RIGUGLIO SANTINA GRAZIA, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ALI TERME

VISTA

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ALL'OGGETTO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE.

Ali TERME, Li 26/03/2018

IL REVISORE
(D. 26/03/2018)

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28.03.2018 ore 18:30

OGGETTO: Approvazione determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato Anno 2018

Presenti n.9: Grasso, Manganaro, Di Blasi, Cicala, Vittiglio, Melato, Falcone, Cassisi, Romeo;

Assenti n. 2: Sterrantino, Tringali .

Il Presidente passa al 4° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato Anno 2018" ed illustra la relativa proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, Dott.ssa Puliatti, evidenzia le novità rispetto alle vigenti tariffe. In particolare specifica che non ci saranno particolari aumenti ma che la tariffa diventa progressiva secondo determinati scaglioni.

Non essendoci altre richieste di intervento si pone in votazione la proposta di deliberazione

Presenti n. 9

Favorevoli: 6 (Grasso, Manganaro, Cicala, Falcone, Cassisi, Romeo)

Astenuti: 3 (Di Blasi, Vittiglio, Melato)

Contrari: 0

Risultato: SI APPROVA

Si pone in votazione l'immediata esecutività.


Presenti n. 9

Favorevoli: 6 (Grasso, Manganaro, Cicala, Falcone, Cassisi, Romeo)

Astenuti: 3 (Di Blasi, Vittiglio, Melato)

Contrari: 0


Risultato: SI APPROVA ALL'UNANIMITÀ



La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° _____

dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Il Responsabile: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 / 03 / 2018

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

